

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

## **Art. 1**

### **Istituzione e scopo del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità**

E' istituito presso il comune di Montelupo Fiorentino il "Registro amministrativo per l'esercizio del diritto dei minori alla bigenitorialità" (d'ora in poi "Registro").

Il Registro ha lo scopo di mantenere un elenco aggiornato dei minori per i quali un genitore ha richiesto che siano adottate tutte le iniziative e i provvedimenti amministrativi per sostenere il coinvolgimento paritario di entrambi i genitori.

La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa. Il presente regolamento non interviene, né è in contrasto, con la normativa vigente in materia di anagrafe, stato civile, diritto di famiglia o altra normativa riservata allo stato, né con le competenze amministrative di qualunque altro soggetto della pubblica amministrazione.

La responsabilità della tenuta del registro è in capo al servizio che comprende l'ufficio anagrafe e lo stato civile.

## **Art. 2**

### **Iscrizione al registro**

Un minore viene iscritto al Registro nel caso sussistano le seguenti condizioni:

- sia residente nel Comune di Montelupo Fiorentino,
- ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori.

Il genitore che ne fa richiesta deve essere titolare della responsabilità genitoriale. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o decadenza.

L'iscrizione nel registro attesta il domicilio del minore presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro stesso: il domicilio è valido per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano intorno a lui o che possono essere informati in base all'interesse del minore.

La domanda di iscrizione al registro viene presentata agli sportelli dell'Ufficio Unico Amministrativo da entrambi i genitori, anche disgiuntamente, o da uno di essi. Nel caso che la domanda sia inoltrata da un solo genitore il Comune informa l'altro genitore dell'avvenuta iscrizione nel registro.

Nel caso di richiesta di iscrizione nell'anagrafe dei cittadini residenti nel Comune di Montelupo Fiorentino di un minore insieme ad un solo genitore, l'ufficio provvederà ad inviare all'altro genitore vivente, contestualmente all'avvio del procedimento già previsto, un apposito modello di iscrizione al registro di cui al presente regolamento.

Con l'iscrizione al registro il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro stesso ad altri Enti o Istituzioni che interagiscono con il minore ai fini della tutela dei suoi diritti. L'attestazione della avvenuta iscrizione al registro dà atto delle dichiarazioni rese dai genitori ai fini

dell'iscrizione stessa. Essa può essere ottenuta dai soggetti direttamente interessati o che motivano la rilevanza ai fini della tutela dei diritti del minore.

### **Art. 3** **Cancellazione**

La cancellazione dal registro avviene per la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione o su istanza del genitore che aveva richiesto l'iscrizione. Al momento in cui il comune verifica la perdita dei requisiti, provvede alla cancellazione d'ufficio.

Il Comune comunica ai genitori il provvedimento di cancellazione d'ufficio o su richiesta.

### **Art. 4** **Azioni di promozione**

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sulla natura del registro comunale verso le altre istituzioni pubbliche o incaricati di pubblico servizio che hanno competenze direttamente collegate ai diritti del minore, rendendo eventualmente disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Si impegna altresì ad azioni di comunicazione sulla opportunità e sulla natura del registro comunale verso la popolazione, rendendo eventualmente disponibili solo valori numerici ed impersonali del registro stesso.

### **Art. 5** **Trattamento dei dati personali**

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità di cui al presente regolamento viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione dei contenuti del registro è consentita esclusivamente nei confronti degli interessati e degli organi della pubblica amministrazione o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

### **Art. 6** **Disposizioni finali**

Il servizio comunale responsabile provvede alla messa a disposizione del registro stesso e della relativa modulistica entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento.